

Accordo per l'utilizzo, la gestione e lo sviluppo condiviso del portale "CoseDaFare"

TRA

1. Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest con sede a Novate Milanese (MI), via Vittorio Veneto 18, P.IVA 11964270158, rappresentato in questa sede dal Direttore del Consorzio, Gianni Stefanini;
2. Sistema Bibliotecario Consortile "Antonio Panizzi", con sede a Gallarate (VA), Piazza S. Lorenzo, 5 P.IVA 02325930028, rappresentato in questa sede dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Maurizio Occhipinti;
3. Sistema Bibliotecario Intercomunale Valle Seriana con sede ad Albino (BG), Via G. Mazzini 68, P.IVA 00224380162 rappresentato in questa sede dal Sindaco del comune Capofila del Sistema, Fabio Terzi;
4. Sistema Bibliotecario - Archivistico di Valle Trompia con sede a Gardone Val Trompia (BS), via Matteotti 327, Codice fiscale 83001710173 rappresentato in questa sede dal Presidente della Comunità Montana Valle Trompia, Massimo Ottelli;
5. Sistema Bibliotecario Vimercatese con sede a Vimercate (MB) Piazza Unità d'Italia 2/G, rappresentato in questa sede dal Presidente del Sistema Bibliotecario Vimercatese, Roberto Rampi;

PREMESSO CHE:

1. il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest, il Sistema Bibliotecario Consortile "Antonio Panizzi", il Sistema Bibliotecario Valle Seriana e il Sistema Bibliotecario e Archivistico di Valle Trompia hanno presentato un progetto nell'ambito del bando di Fondazione Cariplo "Avvicinare nuovo pubblico alla cultura" nell'edizione ottobre 2011 per la realizzazione di un portale di servizio in dotazione alle biblioteche e finalizzato alla diffusione delle informazioni circa l'offerta culturale e del tempo libero, alla gestione lato organizzatori del caricamento delle informazioni e dei dati di feed back, oltre alla gestione lato utenti dell'adesione alle iniziative presenti sul portale ed alla partecipazione (iscrizioni, prenotazioni, pagamenti, acquisto biglietti), d'ora in avanti, in attesa della definizione di naming e logo, e convenzionalmente chiamato "data-base eventi";
2. tale progetto ha ottenuto il positivo riconoscimento da parte della Fondazione Cariplo (riferimento pratica 2011/1795 di Fondazione Cariplo, comunicata con lettera del Segretario Generale dell'11.1.2012) con assegnazione di un contributo, che in parte (per un valore di 50.000€) è stato destinato alla realizzazione del portale, con implementazione di tutte le funzionalità previste e con la richiesta di sperimentare il sw in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Fondazione Per

Leggere, con sede a Abbiategrasso (MI), che ha ottenuto un finanziamento dalla Fondazione per un progetto analogo denominato “ViviCultura”.

3. il Sistema Bibliotecario Vimercatese (SBV) successivamente ha aderito alla progettazione del “data-base eventi” e del relativo portale, tramite un apporto economico al progetto pari ad €19.360 (IVA compresa) assegnato tramite determinazione dirigenziale del Comune di Vimercate n.ro 338/9 del 6 giugno 2013 e la predisposizione della prima versione delle specifiche tecniche realizzative del data-base; in virtù di ciò SBV viene annoverato fra i Sistemi fondatori del progetto;
4. con determinazione a contrarre n. 344 del 4/12/2012 la Comunità Montana Valle Trompia (CMVT) ha esperito una gara informale per selezionare il fornitore a cui demandare la realizzazione del portale secondo le specifiche tecniche definite fra i Sistemi sottoscrittori del progetto Fondazione Cariplo e il Sistema Bibliotecario Vimercatese e che il risultato di detta gara informale è stata l'individuazione della società Keyover srl con sede in via Cervignano 29, 95129 – Catania (CT). La procedura é stata formalizzata con determinazione di aggiudicazione definitiva n. 73 del 13/03/2013 per un importo complessivo di € 119.790 (IVA compresa).

CONDIVISO CHE

- i Sistemi sottoscrittori del presente Accordo hanno elaborato il logo e il naming del portale oggetto dell'Accordo medesimo, sotto riportato:



- la sottoscrizione del presente Accordo attribuisce di diritto il titolo di “soggetto-fondatore” del portale;
- i Sistemi sottoscrittori del presente accordo, in un’ottica di condivisione, uso e riuso delle risorse tecnologiche, organizzative e di innovazione, intendono mettere tale portale a disposizione di altri Sistemi bibliotecari che in futuro si dimostrassero interessati all'utilizzo dello stesso, purché siano disponibili ad accollarsi i costi unatantum di natura tecnica e formativa connessi alla prima configurazione, una quota unatantum – da utilizzare per sviluppi di interesse condiviso del portale (visti gli impegni finanziari sostenuti dei soggetti-fondatori), nonché i costi gestionali annui per l'utilizzo e la manutenzione dello stesso, sottoscrivendo un apposito protocollo d'intesa, di cui al successivo art.8;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto

Il presente Accordo disciplina le modalità per l'utilizzo, la gestione e lo sviluppo condiviso del portale "CoseDaFare", per quanto attiene gli aspetti di natura tecnica, organizzativa, operativa, economico-finanziaria e amministrativa connessi.

Articolo 2 – Attività preliminari alla realizzazione del portale e ripartizione dei costi sostenuti

1. Il portale CoseDaFare è il risultato di una collaborazione fra i Sistemi bibliotecari sottoscrittori del presente atto, che hanno voluto condividere gli sforzi di ognuno per finalizzarli alla realizzazione di un risultato comune.
2. In particolare, i costi sostenuti dai singoli Sistemi bibliotecari e finalizzati alle attività preliminari dell'intero progetto, di cui al comma precedente, sono analiticamente indicati in allegato 1 ad oggetto "Riepilogo degli impegni economici sostenuti dai partner fondatori del portale "CoseDaFare";
3. Di questi, i costi di realizzazione del data-base eventi sono stati pari ad € 119.790 IVA compresa, come detto in premessa, finanziati:
 - in via maggioritaria - per € 69.790 - da CMVT con risorse proprie in attuazione della L.R. 25/07;
 - per €50.000 con risorse provenienti dal contributo Fondazione Cariplo sul progetto "Una rete per la cultura: per conoscere, diffondere e partecipare", assegnato agli Enti citati al precedente p.to 1 della presente premessa.

Articolo 3 – Ripartizione dei costi per lo sviluppo integrativo e la gestione tecnica

1. Per il completamento di integrazioni di sviluppo software del portale "CoseDaFare", resesi necessarie successivamente alla aggiudicazione della fornitura e per garantire uno sviluppo evolutivo del portale nel corso dei primi 5 anni di utilizzo - al fine di adeguarlo alle necessità che l'uso effettivo potrà determinare - si è stimata la necessità di una spesa integrativa annua pari ad €16.090 (Iva compresa), da sostenere per 5 anni, nei confronti della Azienda aggiudicataria dello sviluppo iniziale del portale (di cui al p.to 4 della premessa del presente Accordo); l'indicazione di tali attività è meglio descritta in allegato 2.
2. L'importo di cui al precedente comma 1, verrà ripartito – per quota parte annuale - tra gli Enti sottoscrittori del presente Accordo, ad eccezione della Comunità Montana Valle Trompia (CMVT), in virtù del proprio maggioritario apporto finanziario di cui all'art. 2 c.3, come indicato in allegato 3 "Ripartizione dei costi di integrazione e adeguamento evolutivo 2015-2020 del portale "CoseDaFare"
3. La quota-parte di cui al precedente comma 1, verrà suddivisa in 6 tranches ed erogata secondo la seguente articolazione: 1 luglio 2015 (50% della quota integrativa annua), 31 gennaio delle

annualità 2016, 2017, 2018, 2019 (ciascuna delle quali pari al 100% dell'importo della quota integrativa annua), 31 gennaio 2020 (50% della quota integrativa annua)

4. Gli Enti sottoscrittori trasferiranno detti importi al partner delegato alle funzioni di capofila, individuato ai sensi del successivo art. 5, il quale procederà a formalizzare gli atti amministrativi necessari verso i beneficiari Terzi.

Articolo 4 – Titolarità dei soggetti aderenti all'Accordo

1. Gli aderenti al presente Accordo acquisiscono il titolo di “soggetti-fondatori” del portale “CoseDaFare” e del data-base ad esso associato.
2. I fondatori acquisiscono una licenza d'uso illimitata del portale, del software e del data-base ad esso associato, del quale l'Azienda realizzatrice - in deroga ai normali usi di mercato – si è impegnata a consegnare, all'atto del collaudo, i sorgenti dei programmi.
3. Per ognuno dei fondatori è messa a disposizione una specifica area del portale, opportunamente personalizzata, contestualizzata e geograficamente connotata, detta “portale-locale” all'interno del quale troveranno esclusiva visibilità le informazioni ed i dati di cui localmente verrà effettuato data-entry. In questa sezione ogni soggetto-fondatore avrà ampio spazio di autonomia relativamente:
 - alle politiche redazionali e di copertura di informazione che si intendono adottare, salvo quelle che l'organismo di coordinamento – di cui al successivo art.6 comma C – avrà deciso di gestire secondo logiche uniformi;
 - alla opzionale attivazione e alla parziale regolamentazione delle funzioni relative la gestione di pagamenti elettronici, utilizzabili dall'utenza del portale, connessi alla partecipazione ad eventi/corsi promossi dai vari inserzionisti degli stessi e pubblicati sul portale-locale; alcuni aspetti inerenti la regolamentazione dei pagamenti elettronici potranno avere una disciplina omogenea, se così stabilito dall'organismo di coordinamento – di cui al successivo art.6 comma C;
 - alla individuazione di sponsor e/o altri partner locali con i quali condividere gli impegni finanziari ed operativi connessi alla attività, compresa la possibilità di gestire spazi pubblicitari, a valenza locale, all'interno del portale locale; rispetto a questi aspetti ogni fondatore è tenuto ad informare preventivamente l'Organismo di coordinamento - di cui all'art.6 - cui spetta una verifica tecnica sulle modalità di collaborazione locali ipotizzate;

Articolo 5 – Delega delle funzioni gestionali e amministrative

1. I Soggetti aderenti al presente Accordo, concordano di individuare come Ente capofila, il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest (CSBNO); tale designazione avrà una durata di 5 anni dal momento della sottoscrizione, rinnovabili, salvo esplicita approvazione dell'organismo di coordinamento, di cui all'art. 6;

2. All'Ente capofila sono rimesse le seguenti competenze, purché specificatamente approvate nelle sedute dell'organismo di coordinamento di cui all'art.6:
- a. Formalizzare gli atti amministrativi necessari al soddisfacimento di impegni economici verso soggetti Terzi (quali ad esempio la contrattualizzazione di prestazioni e l'effettuazione di pagamenti di fornitori e collaboratori), previsti dal presente Accordo e quelli definiti, annualmente, nel piano economico annuale, di cui al successivo art. 7;
 - b. Realizzare attività operative o di rappresentanza ed altre tipologie di iniziative connesse all'utilizzo del portale CoseDaFare, a nome e per conto dei sottoscrittori;
 - c. Divenire – a nome e per conto dei fondatori – destinatario di eventuali finanziamenti, sponsorizzazioni o investimenti pubblicitari che riguardino l'insieme dei sottoscrittori;
 - d. Effettuare attività finalizzate alla individuazione di altri soggetti (prevalentemente ma non esclusivamente Sistemi Bibliotecari territoriali) interessati all'utilizzo attivo del portale CoseDaFare e dei software e database connessi, formalizzando con essi un apposito protocollo d'Intesa di cui al successivo art.8.
 - e. provvedere alla contabilizzazione delle entrate e delle uscite previste dai piani economici annuali approvati e redigerne - a consuntivo - il relativo rendiconto;
 - f. provvedere alla formulazione della proposta di “piano economico annuale” da sottoporre all'approvazione dell'Organismo di coordinamento;
 - g. riscuotere le quote dei sottoscrittori, entro le scadenze definite dal presente Accordo e quelle connesse con l'approvazione di ogni “piano economico annuale”;
 - h. effettuare rendicontazioni ad eventuali Enti terzi, erogatori di finanziamenti straordinari;
 - i. assumere la titolarità, nonché definire la disciplina e garantire l'attuazione delle attività relative la tutela della privacy dei dati-personali che verranno raccolti, utilizzati ed archiviati con l'utilizzo del portale CoseDaFare e dai software connessi. Nello specifico, spetta all'Ente delegato, disciplinare nei corretti termini di legge:
 - la definizione dei responsabili al trattamento dei dati;
 - la definizione degli incaricati tecnici al trattamento dei dati;
 - la definizione delle istruzioni da utilizzare per assicurare la tutela della privacy da impartire agli utilizzatori delle funzioni di back-office del portale;
 - la predisposizione dei testi delle informative sulla privacy da utilizzare nel processo di iscrizione degli utenti finali ai servizi garantiti dal portale.
3. A fronte di tali attività, precedentemente preventivate ed approvate nel piano economico annuale (di cui all'art.7), l'Ente delegato imputerà i costi sostenuti per la realizzazione di tali compiti, tramite utilizzo di proprio personale e/o di proprie strutture.

Articolo 6 – Organismo di coordinamento

1. Si costituisce un organismo di coordinamento composto da un rappresentante per ogni soggetto fondatore, cui sono affidati i seguenti compiti:
 - a. approvare il piano economico annuale, di cui all'articolo 7 ed i relativi criteri di riparto di tali costi tra i sottoscrittori stessi;
 - b. individuare i soggetti con i quali tenere rapporti o sviluppare collaborazioni;
 - c. definire gli indirizzi e le condizioni di massima inerenti l'adesione di altri sistemi o enti all'utilizzo attivo del portale, cui l'Ente delegato all'art.5 comma 1 dovrà attenersi nel realizzare l'attività di formalizzazione di nuove adesioni al portale;
 - d. stabilire i piani di sviluppo del software;
 - e. definire norme tecniche, redazionali, contenutistiche e stilistiche relative al corretto utilizzo delle funzioni di back-office e data-entry, messe a disposizione dal portale e dai software connessi;
 - f. definire la destinazione d'uso di eventuali entrate straordinarie;
 - g. valutare ed approvare gli obiettivi ed i contenuti di massima di eventuali campagne di promozione del portale e dei servizi, anche verso gli utilizzatori finali o altri partner esterni.
 - h. proporre le opportune rimodulazioni degli obblighi tra le Parti, in caso di sopravvenuti fatti che alterino l'equilibrio economico-finanziario delle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo;
 - i. effettuare proposte di modifica al presente Accordo;
 - j. approvare eventuali deroghe straordinarie e temporanee alle pattuizioni presenti nel presente Accordo, purché dovutamente motivate e formalizzate;
 - k. fornire pareri in ordine alla composizione in via bonaria di eventuali controversie inerenti l'interpretazione o l'attuazione del presente Accordo.
2. L'Organismo di coordinamento si riunisce di norma almeno due volte nel corso dell'anno solare e straordinariamente ogni volta che ne facciano richiesta almeno 2/5 dei suoi componenti. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza (quorum) di almeno 3/5 dei suoi componenti. L'Organismo di coordinamento assume le proprie decisioni con il consenso della maggioranza dei presenti; ogni sottoscrittore del presente accordo, presente alla seduta, potrà esprimere un voto di pari peso, nonostante l'apporto finanziario diversificato fornito del tempo, riepilogato in allegato 1.
3. Alle sedute dell'Organismo di coordinamento sono invitati a partecipare i rappresentanti degli Enti che – in base a quanto prescritto dall'art. 8 – dovessero divenire utilizzatori attivi del portale “CoseDaFare”. La presenza di tali rappresentanti non contribuisce a determinare il quorum per la validità delle sedute, definito nel comma precedente. A tali rappresentanti sarà chiesto di

prendere parte alle votazioni, secondo modalità e criteri definiti nel protocollo d'intesa (di cui al successivo art. 8.3).

Articolo 7 – Piano economico annuale

1. Gli impegni economici relativi alle attività e i servizi realizzati nell'ambito del presente Accordo devono essere definiti annualmente dal “*piano economico annuale*”, documento di programmazione che definisce gli impegni finanziari-economici ed organizzativi della collaborazione. Il piano dovrà indicare gli impegni economici in carico ai singoli sottoscrittori per l'anno di riferimento ed i termini di pagamento degli stessi nei confronti dell'Ente delegato alle funzioni gestionali, di cui all'art.5 comma 1.
2. Il piano economico annuale può prevedere oneri in carico ai soggetti che successivamente alla stipula del presente Accordo, volessero utilizzare attivamente il portale “CoseDaFare”, sottoscrivendo apposito “Protocollo d'intesa” di cui all'art. 8.
3. Il *piano* viene approvato dall'Organismo di coordinamento entro il 31 dicembre di ogni anno - con riferimento all'anno successivo.
4. Fino all'esaurimento degli oneri in carico ai soggetti sottoscrittori, previsti dall'art. 3 comma 2 ad oggetto “Ripartizione dei costi ancora da sostenere di sviluppo integrativo e gestione tecnica”, il Piano economico annuale può prevedere una contribuzione ridotta o nulla in carico ai soggetti-fondatori di cui al precedente art.4, rispetto alle quote annuali richieste ai soggetti che volessero utilizzare attivamente il portale “CoseDaFare”, sottoscrivendo successivamente apposito “Protocollo d'intesa” di cui all'art. 8.
5. L'approvazione del piano economico annuale relativo alla annualità 2015, allegato 4, si intende contestuale alla sottoscrizione del presente Accordo.

Articolo 8 – Adesione di altri Enti all'utilizzo attivo del portale “CoseDaFare”

1. A seguito della definizione dei rapporti tra gli Enti sottoscrittori del presente Accordo, viene avviata una attività – delegata all'Ente individuato dall'art. 5 comma 1 - volta ad individuare ulteriori soggetti interessati all'utilizzo attivo del portale “CoseDaFare”, dei software connessi e del materiale formativo-promozionale-organizzativo-comunicativo prodotto nell'ambito del suo utilizzo.
2. I soggetti destinatari di tale attività sono prevalentemente ma non esclusivamente i Sistemi bibliotecari dell'intero territorio nazionale.
3. L'eventuale adesione di tali soggetti deve essere formalizzata tramite la sottoscrizione di un apposito “protocollo d'intesa” il cui testo definitivo verrà formalizzato entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.

4. I firmatari di tale protocollo saranno il singolo Ente interessato all'utilizzo del portale e l'Ente di cui all'art. 5 comma 1, che agirà in nome e per conto di tutti i sottoscrittori del presente Accordo, come previsto dall'art. 5 comma 2, punto D.

5. I soggetti terzi firmatari di detto "protocollo" si faranno carico:

[a] dei costi una tantum di natura tecnica e formativa connessi alla prima configurazione di un nuovo soggetto-utilizzatore del portale;

[b] di una quota una tantum – da utilizzare per sviluppi di interesse condiviso del portale - richiesta in considerazione degli impegni finanziari sostenuti dai soggetti-fondatori (indicati in allegato 1) per la realizzazione del portale;

[b] dei costi gestionali annui per l'utilizzo e lo sviluppo condiviso del portale stesso, definiti dai piani economici annuali, di cui al precedente art. 7, con riferimento alle annualità di utilizzo del portale previste nel "protocollo" di adesione stesso;

[c] delle responsabilità previste dalle condizioni di servizio delle varie attività che l'utilizzo del portale e dei software connessi comportano, comprese quelle inerenti la tutela della privacy dei dati personali che verranno acquisiti tramite l'utilizzo dei data-base connessi all'uso del portale;

[d] del pieno rispetto delle norme tecniche e redazionali, approvate dall'Organismo di coordinamento di cui all'art. 6 del presente Accordo, relative al corretto utilizzo delle funzioni di back-office e data-entry del portale.

Articolo 9 – Ampliamento d'utilizzo dei "portali locali" dei sottoscrittori

1. Ogni soggetto-fondatore può coinvolgere altri Sistemi culturali territoriali, ad esso omogenei o limitrofi, nell'utilizzo del proprio "portale-locale" (come definito in art. 4 comma 3) senza che ciò determini obbligatoriamente l'adesione formale – in base a quanto previsto in art. 8 – di tale soggetto;

2. Qualora tale ampliamento di utilizzo determini costi e/o attività operative una tantum, di tali costi e attività – opportunamente quantificati ed approvati con apposita verifica realizzata dall'organismo di coordinamento - si farà carico esclusivo il partner-fondatore coinvolto.

Articolo 10 – Durata del presente Accordo

1. Il presente Accordo dura dal momento della sua sottoscrizione per un periodo di 5 anni.

2. È fatta salva la facoltà di ogni soggetto-fondatore di richiedere una revisione dell'Accordo, in corso di durata, motivatamente.

3. In caso di richiesta di revisione dell'Accordo i Sistemi assumono la relativa decisione entro i 30 giorni successivi alla ricezione della richiesta.

4. Al termine della sua durata, nel caso in cui il testo convenzionale non subisca variazioni, la presente convenzione potrà essere rinnovata da parte della Conferenza dei Sindaci.

Art. 11 - Recesso

1. Il recesso di un singolo soggetto-fondatore non comporta lo scioglimento del presente Accordo.
2. Il recesso dell'Ente Capofila (come definito in art.5) non comporta l'automatico scioglimento dell'Accordo qualora entro 3 mesi un altro soggetto-fondatore dichiari di voler assumere il ruolo di capofila e l'Organismo di coordinamento (ex art. 6) approvi tale candidatura.
3. Qualora un soggetto-fondatore intenda recedere dall'Accordo dovrà darne comunicazione scritta - tramite posta elettronica certificata – al rappresentante legale dell'Ente capofila, che informerà di ciò tutti i sottoscrittori. Il recesso dall'Accordo ha effetto a partire da 180 giorni dopo la comunicazione, di cui al comma 2.
4. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'intenzione di recesso, l'Ente capofila provvederà ad inviare al soggetto recedente la quantificazione dei seguenti oneri:
 - a) l'intera quota a carico del recedente, relativa al Piano economico annuale in vigore al decorso dei 180 giorni di preavviso e delle eventuali quote precedenti non saldate;
 - b) gli eventuali costi a carico del recedente per le attività di natura tecnica che dovranno essere realizzate al fine di dare concreta attuazione al distacco dalla piattaforma. A titolo esemplificativo si citano: la riconfigurazione delle infrastrutture informatiche, la rimozione degli archivi catalografici ed anagrafici dei dati relativi al portale locale recedente.
 - c) eventuali altri oneri previsti dal presente Accordo che il recedente dovrà continuare ad assolvere per intero anche dopo la data del recesso; a titolo esemplificativo si citano I) gli oneri connessi all'art.3; II) oneri connessi a contratti di fornitura precedentemente sottoscritti con esplicita delega all'Ente capofila e ancora in esecuzione alla data del recesso.

Art. 12- Disciplina delle esclusioni

È prevista l'attivazione della procedura di esclusione per i firmatari del presente Accordo che non provvedono alla regolarizzazione dei pagamenti dovuti.

L'istanza di esclusione è avviata dall'Ente capofila dopo il secondo sollecito inviato al soggetto-fondatore inadempiente e comunicata contestualmente all'Organismo di coordinamento, per ritardi comunque superiori a 4 mesi, con riferimento alle scadenze pattuite.

L'esclusione è esecutiva nel caso in cui l'Organismo di coordinamento, verificato il perdurare dell'omesso pagamento a 30 giorni dal secondo sollecito inviato, accolga approvandola l'istanza. A partire dall'invio del secondo sollecito di pagamento, è facoltà dell'Ente capofila impedire l'utilizzo del portale al soggetto inadempiente, tramite disattivazione del portale locale, in attesa di regolarizzazione.

Art. 13 - Foro competente

Le vertenze che dovessero sorgere tra le parti sull'interpretazione o esecuzione del presente Accordo, che non si possano definire in via amichevole o attraverso forme di conciliazione, saranno definite dal Foro di Milano.

Art. 14 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente atto, si fa rinvio alle norme in materia di ordinamento degli enti locali.

Paderno Dugnano,

Allegati

ALL.1 – Riepilogo degli impegni economici sostenuti dai partner fondatori del portale “CoseDaFare

ALL.2 – Attività integrative e di adeguamento evolutivo per il periodo 2015-2020 del portale “CoseDaFare” richieste a KeyOver srl;

ALL.3 – Ripartizione dei costi di integrazione e adeguamento evolutivo 2015-2020 del portale “CoseDaFare”

ALL.4 - Piano economico annualità 2015

Letto, firmato, sottoscritto

Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest

Sistema Bibliotecario Consortile “Antonio Panizzi”

Sistema Bibliotecario intercomunale Valle Seriana

Sistema Bibliotecario - Archivistico di Valle Trompia

Sistema Bibliotecario Vimercatese (in nome e per conto dell'intera Area di Cooperazione CUBI)